

Il problema e la risposta: istituzioni e magistratura di fronte alla 'ndrangheta

di Saverio Mannino

1. *Tra lecito e illecito.*

La criminalità organizzata, che nelle forme della mafia, della camorra e della 'ndrangheta infesta la Sicilia, la Campania e la Calabria, ma con crescenti ramificazioni nel resto del Paese, si presenta come un fenomeno in continua evoluzione, grazie alla sua presenza stabile nella struttura della società ed alla sua capacità di infiltrazione. Entrambe tali caratteristiche costituiscono infatti le costanti che garantiscono a questo tipo di criminalità la sua capacità di trasformarsi e modellare le proprie strategie seguendo le direttrici dello sviluppo economico-sociale.

Nella sua capacità di evolversi, adeguandosi nell'organizzazione e nell'attività alle caratteristiche del tipo di società in cui si sviluppa ed agisce, la mafia rivela la sua funzione parassitaria: funzione che rappresenta non già un aspetto secondario e accidentale, bensì il carattere essenziale di questa formazione delinquenziale, il suo vero elemento distintivo nel «genus» più ampio delle associazioni criminose.

Discendono da questa sua radicazione nella società e dalla capacità di seguirne specularmente le linee di sviluppo, la fisionomia e la dimensione storicamente assunta dall'associazione mafiosa: il suo essere cioè una struttura capace di gestire ad un tempo attività lecite ed illecite, in un unico intrecciato e indivisibile contesto.

Da questa originale caratteristica, che la fa essere unica nel panorama delle varie forme di criminalità oggi esistenti, derivano d'altra parte alcune rilevanti conseguenze: l'accettazione, di cui essa ha goduto e tuttora gode, in varietà di atteggiamenti, nell'ambito della vita e dei rapporti sociali; la sua tendenza funzionale a realizzare una presenza monopolizzatrice nel settore dell'economia pubblica e privata e conseguentemente a stabilire rapporti, anch'essi variamente atteggiati, con la burocrazia e col potere politico.

Nell'associazione mafiosa la contemporaneità della gestione di attività lecite ed illecite è rivolta ad assicurare agli affiliati uno sbocco

per i capitali che costituiscono il provento dei grossi traffici (di droga, armi, preziosi) e delle altre operazioni delittuose che essa sistematicamente intraprende. La mafia investe, infatti, costantemente i suoi capitali, bilanciandosi tra l'uno e l'altro campo di attività: illecito è, ad esempio, il riciclaggio del denaro «sporco», mentre un investimento ufficiale, com'è stato esattamente posto in rilievo da indagini recenti, è quello eseguito in imprese commerciali o industriali, che grazie a questa disponibilità di denaro acquisiscono sul mercato una capacità concorrenziale non facilmente eguagliabile da parte delle altre imprese.

È di particolare interesse il comportamento dell'impresa mafiosa, che, costituita in funzione del reinvestimento dei profitti illeciti, svolge un'influenza ulteriore sul mercato dei beni e dei servizi, inserendosi prepotentemente nel settore degli appalti pubblici e privati e violando anche qui, con azione accaparratrice e sopraffattoria, le regole della libera concorrenza.

Al tempo stesso essa esercita un'azione prevaricatrice nei confronti della pubblica amministrazione, di cui tende a monopolizzare tutte le attività che in qualsiasi modo richiedono l'intervento dell'impresa privata nel campo dell'azione amministrativa: così, in primo luogo, gli appalti delle opere pubbliche, ma anche le concessioni (ad es. demaniali) di beni e servizi pubblici, le autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di attribuzione a privati di poteri che ricadono nella sfera pubblica.

Naturalmente, oltre alla costituzione dell'impresa mafiosa vi sono altri mezzi di reimpiego dei proventi delittuosi nel settore imprenditoriale, come l'associazione in partecipazione e altre forme di investimento in imprese preesistenti mediante finanziamento «esterno»: così per esempio in società per azioni, mediante sottoscrizione di ogni sorta di partecipazioni sociali.

Ma sussiste ancora un modo di investimento, indipendente dall'attività propriamente imprenditoriale, che si attua con intervento diretto nel mercato dei capitali, mediante lo spaccio di denaro «sporco», collocato al di sotto del valore nominale. Tale attività di natura finanziaria, svolta in concorrenza con gli istituti bancari, costringe automaticamente le imprese, per motivi di pura concorrenzialità, ad attingere a questi capitali a basso prezzo, divenendo in tal modo uno strumento del parassitismo mafioso: una dimostrazione eloquente della capacità della mafia di utilizzare le regole del sistema a proprio vantaggio.

In Calabria, e in particolare nella provincia di Reggio, dove la

'ndrangheta è più attivamente presente, tutte queste forme di infiltrazione sono contemporaneamente e variamente operanti. In generale può dirsi che nel versante tirrenico della provincia è di gran lunga prevalente l'impresa mafiosa tradizionale, così come nella città di Reggio. In tali aree il settore imprenditoriale prescelto è quello dell'edilizia, con le connesse operazioni di sbancamenti e trasporti. Tale scelta non è casuale, anzi costituisce la conferma dell'attitudine della mafia a modellare le proprie iniziative in rapporto alle condizioni dell'economia locale: non per nulla quello dell'edilizia, pubblica e privata, lecita o abusiva, è il comparto dell'economia reggina che per varie ragioni, tutte comunque ben note, manifesta una certa vivacità. Non mancano tuttavia imprese su realtà economiche diverse: anche nel settore turistico è comprovata una presenza attiva.

L'attività finanziaria è, invece, essenzialmente presente nel versante jonico della provincia e il denaro riciclato è, com'è ovvio, quello proveniente dai riscatti ottenuti con i sequestri di persona. Ed anche se il riciclaggio è spesso praticato con l'appoggio di imprese compiacenti, resta comunque valida l'osservazione già svolta, ma che è di grande importanza per comprendere l'alterazione grave del gioco economico che si viene progressivamente producendo ed estendendo: conseguenza di questa operazione mafiosa è la creazione di un mercato di capitali concorrente con quello legale. Il flusso di denaro «sporco», immesso sul mercato sotto costo, esercita un'attrazione irresistibile in rapporto ai costi del finanziamento bancario, per cui alla fine l'effetto che produce consiste nella creazione di un «microsistema», implicante il coinvolgimento dell'impresa «buona», strumentalizzata e compromessa in funzione degli interessi della delinquenza.

2. Il controllo del mercato e del territorio.

Il panorama dell'infiltrazione mafiosa sin qui delineato è naturalmente del tutto indicativo e circoscritto, per comodità di discorso e limiti di trattazione, alla situazione locale, senza riferimento alla capacità della 'ndrangheta di proiettarsi, anche qui seguendo le logiche e le capacità del sistema, fuori dai confini della regione e dello Stato.

In realtà le forme del parassitismo mafioso si moltiplicano senza limiti, trovando costante riscontro in forme diverse nei rapporti della vita quotidiana, sicché ne risulta un'infiltrazione capillare nel tessuto sociale difficilmente districabile. Le attività strettamente crimi-

nose, dalle quali i capitali da investire provengono, si svolgono contemporaneamente, riallacciandosi a quelle ufficiali in rapporto di reciproca funzionalità e assumendo un andamento «a ciclo integrale».

Campeggiano in primo luogo i traffici illeciti e tra essi quello della droga, che ha assicurato alle cosche capitali enormi e quindi potenza operativa straordinaria. Accanto a questi vi è l'attività estorsiva, che si svolge con diversa organizzazione e a diversi livelli, passando dal taglieggiamento sistematico di ogni attività economica, benché di modesto rilievo (sostenuto da un'azione strumentale di danneggiamento) all'odioso sequestro di persona, organizzato prevalentemente, ma non esclusivamente, nella zona jonica.

Per converso, la gestione di attività formalmente lecite realizza altresì il raccordo con la società civile, il mezzo di inserimento nella compagine sociale. Grazie alla capacità organizzativa di realizzare una contemporanea presenza nel mondo occulto del delitto ed in quello ufficiale, in veste imprenditoriale e finanziaria, l'associazione acquisisce una posizione ed un ruolo sociale e il mafioso si presenta come uomo di affari, gestore di appalti pubblici, figura ben accreditata e influente.

In realtà la presenza mafiosa nell'economia e nel settore degli appalti e dei subappalti è divenuta ormai stabile occupazione, garantita dalla forza di intimidazione del gruppo associato, con inevitabile restrizione degli spazi per le altre imprese, che sotto la pressione mafiosa si trasferiscono altrove, in attuazione del principio che l'impresa cattiva scaccia quella buona.

Nel settore agricolo si registrano fenomeni analoghi e più gravi di occupazione. L'ingresso nei fondi agricoli inizia con la guardiania abusiva e con l'imposizione in vario modo di bracciantato o altro tipo di attività subordinata, fino a giungere alla gabella o rapporto agrario simile, che poi si perfeziona, in una sostanziale espropriazione, in seguito al soggiogamento o all'allontanamento forzato del proprietario. Questi deve considerarsi privilegiato se costretto soltanto a vendere il fondo a prezzo di affezione, e non obbligato a restarne formalmente titolare, come tale soggetto al pagamento delle imposte, senza tuttavia poterne disporre.

Di conseguenza il controllo del mercato agricolo è totale, anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo dei prodotti agricoli. D'altronde, in sede di amministrazione di fondi, sequestrati o confiscati in danno di indiziati di mafia sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, si è avuta la conferma che i prezzi di mercato degli agrumi sono stabiliti annualmente in via di autoregolamenta-

zione dai mafiosi, che hanno il controllo delle gabelle.

Il risultato è la formazione da parte delle cosche di un patrimonio terriero assai vasto, che, calcolando anche le zone di influenza, si traduce in un controllo diretto del territorio extraurbano, ancor più radicato e generale di quello acquisito attraverso il virtuale monopolio delle attività d'impresa nei centri urbani.

Per concludere, il controllo di tutti i settori dell'economia locale e l'attività criminosa parallela, in particolare il traffico di droga, hanno reso possibile ai mafiosi l'accumulazione di mezzi finanziari ingentissimi, il che nel sistema si traduce in altrettanta «forza sociale», con l'autorità e i privilegi corrispondenti. Il reinvestimento di tali proventi nell'agricoltura e nel commercio, nel mercato immobiliare ed in quello finanziario — le cui tracce sono state recentemente rilevate in Borsa — produce ulteriori vantaggi e garantisce nuovi sviluppi all'infiltrazione mafiosa nelle strutture economiche del Paese. La «piovra» moltiplica così i suoi tentacoli e li estende.

La presenza della mafia in ogni campo della vita economica ed il ruolo sociale del mafioso si completano nel rapporto tra mafia e politica; un rapporto la cui esigenza è direttamente connessa con la natura e gli scopi dell'azione mafiosa e rappresenta, quindi, la prosecuzione naturale di un'azione infiltrante, lo stadio ultimo di un processo di penetrazione, che porta a compimento il panorama complessivo dell'inserimento dell'associazione criminale nella struttura della società civile.

L'attività svolta nel settore degli appalti — peraltro preponderante in un'economia sottosviluppata quale quella calabrese, nella quale l'intervento del soggetto pubblico prevale di gran lunga sulle iniziative dei privati — pone l'organizzazione mafiosa a diretto contatto con i funzionari degli enti pubblici e con gli organi della pubblica amministrazione. L'impatto peraltro avviene con un apparato politico amministrativo che nel Sud in specie, com'è largamente noto, è caratterizzato da un'impostazione diffusamente clientelare. Operando nelle crepe del sistema, che non garantisce di fatto l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'imprenditore, assistito dalla forza di coazione propria dell'associazione criminale, riesce immancabilmente ad ottenere il trattamento privilegiato che altri consegue grazie al rapporto di clientela.

Per queste vie si inquina progressivamente tutta l'azione amministrativa pubblica. E la vicenda ammonisce sul valore non meramente teorico e astratto, bensì concretamente strategico, nella lotta al crimine organizzato, che assume qualunque serio sforzo indirizzato alla moralizzazione della vita pubblica.

Ma l'obiettivo della 'ndrangheta non si esaurisce nel rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, anche se è quello che assicura gli appalti delle opere e delle forniture pubbliche, le concessioni, le autorizzazioni e ogni altro beneficio derivante dall'azione amministrativa. In realtà, le associazioni criminali hanno di mira il controllo delle grandi scelte di carattere generale che sono oggetto dell'attività politica, alle quali si ricollegano cospicui interessi imprenditoriali.

Va qui ricordato che l'esistenza di un rapporto mafia-politica non è oggi messa in dubbio da alcuno, e sotto questo profilo tra le associazioni di tipo mafioso la 'ndrangheta non costituisce certo un'eccezione; anche se di questo rapporto, negli atti dei processi, non si rinvengono grandi conferme. La mancanza di riscontri processuali, che trova rispondenza nel difetto di denunce, può dipendere tanto dalla difficoltà di accertare questo genere di collegamento quanto dalla carenza di indagini adeguate alla natura del fenomeno. I segni della presenza e dell'influenza mafiosa sono d'altronde chiaramente visibili nel periodo delle elezioni, quando si impongono all'attenzione generale repentini ed eclatanti successi di candidati esordienti, in precedenza estranei al mondo della politica. E ancora, le voci di pressioni mafiose, esercitate su possibili candidati nella fase della formazione delle liste elettorali, hanno trovato una precisa conferma negli attentati in danno di candidati nelle recenti consultazioni elettorali.

D'altra parte, di un fenomeno di «captazione del consenso» degli elettori, ricollegato al controllo mafioso, soprattutto nei centri minori e nelle zone periferiche cittadine, si parla ormai da gran tempo. E inoltre, deve ritenersi processualmente accertato l'interesse di esponenti della 'ndrangheta, sottoposti a soggiorno obbligato e in permesso di rientro nella loro residenza per l'esercizio del diritto di voto, a prolungare con espedienti la loro presenza per tutta la durata della campagna elettorale, a sostegno — si è detto — di questa o quella formazione politica.

Infine, il panorama delle assemblee elettive degli enti locali può offrire spunti di analisi per valutare se anche lì non vi siano già tracce di infiltrazione e quale può esserne il livello, per verificare, cioè, se e in quali forme, la mafia sia già presente e in che modo e misura influisca sulle deliberazioni degli enti. La certezza, ormai generalmente percepita, del rapporto tra mafia e politica e la notorietà dell'esigenza delle forze criminali di partecipare direttamente, con propri rappresentanti, o indirettamente all'attività di governo, accredita l'ipotesi (avvalorata talora da omicidi eccellenti) della creazione di assetti

politico-mafiosi funzionali alla gestione del potere politico, quanto meno nelle amministrazioni locali.

L'effetto del massiccio e polivalente inserimento dei mafiosi nei settori più qualificati e importanti della società civile, laddove esso è giunto a livelli estremamente elevati e diffusi, è di far in concreto assumere all'associazione criminosa una funzione di rango e significato sostanzialmente istituzionale. E questa ultima constatazione, che rispecchia l'entità del fenomeno e richiama ancora una volta l'ampiezza e profondità delle sue radici sociali, chiarisce quali siano le difficoltà di affrontarlo in modo efficace e definitivo.

3. Lineamenti e prospettive di una politica istituzionale contro la mafia.

Le osservazioni che precedono, ben lontane dell'aver esaurito la grande varietà di atteggiamenti e di situazioni in cui si attua l'infiltrazione mafiosa in Calabria e altrove, offrono tuttavia una sintesi abbastanza significativa dei meccanismi più noti attraverso i quali il fenomeno si è venuto affermando ed espandendo. Si è visto, d'altro canto, come il controllo dell'economia e i rapporti con la politica e l'amministrazione pubblica siano i tramiti per i quali l'associazione criminale consegue legittimazione e ruolo istituzionale e il mafioso uno «status» sociale. E questa conclusione vale a chiarire come e perché la lotta alla mafia abbia come teatro la società nel suo complesso e debba perciò coinvolgere cittadini e istituzioni in una mobilitazione generale, nel disegno comune di fronteggiare e ridurre progressivamente la presenza mafiosa.

Il contrasto deve prodursi, in particolare, nei punti in cui l'infiltrazione è avvenuta, ma le forze non possono venire se non da un impegno globale e costante di tutte le componenti sociali. Nessuno, infatti, può considerarsi estraneo alla lotta contro la criminalità e ritenere che debbano essere altri — o anche solo polizia e magistratura — a doverla combattere. Dovrebbe essere scontato che anche il cittadino comune deve assumere posizioni coerenti, che in qualche misura contribuiscono all'isolamento dei mafiosi nel milieu sociale, laddove essi tentano di far breccia nelle smagliature dell'amministrazione, attuando politiche di pressione, favori, ecc. Un programma serio di lotta alla mafia comporta, dunque, una serie di implicazioni di natura politica generale e pone difficoltà e problemi da risolvere, in un ampio ventaglio di ambiti. Appare ormai di senso comune la diagnosi che la mafia trova vie facili di insinuazione in un tessuto sociale

debole e sfilacciato, com'è quello del Meridione e della Calabria in special modo. Per tale evidente ragione l'obiettivo concreto di una lotta alla criminalità non può mai prescindere dalla necessità dell'avvio di un processo di ricomposizione della struttura della società, orientato alla ricostituzione della correttezza dei rapporti sociali e di quelli in particolare che riguardano l'attività delle pubbliche amministrazioni, tramite il rifiuto e il progressivo restringimento di spazio ad ogni forma di clientela. Questo scopo si può perseguire tramite un profondo mutamento del sistema politico nazionale. E ciò appare, evidentemente, obiettivo di non poco momento. Ma esso si può anche fortemente favorire attraverso la formazione di una cultura alternativa, in grado di indurre il cittadino meridionale a un rinnovato impegno democratico, che lo veda protagonista, e non più succube della realtà sociale in cui vive.

Si tratta di un impegno che al punto cui si è giunti, con centinaia di omicidi ogni anno nel corso delle faide che contrappongono le cosche in lotta, non può esaurirsi in semplici manifestazioni pubbliche, fiaccolate o processioni che siano, ma deve sfociare in precise iniziative comuni di resistenza attiva. Si pensi, a tal proposito, alle risposte che, di fronte a forme di danneggiamento a scopo estorsivo, dovrebbero venire da parte di esercenti ed altri operatori privati, allo scopo di contenere in modo efficace l'effetto gravemente intimidatorio prodotto dalla pressione mafiosa.

È d'obbligo qui ricordare che, malgrado le quotidiane denunce e le generali lamentele per la capillarità del fenomeno, né lo Stato, né le istituzioni pubbliche né, tanto meno, le associazioni di categoria hanno profuso sin qui alcun impegno per elaborare e stimolare l'adozione di misure di questo genere, peraltro del tutto ovvie e non particolarmente impegnative né eccessivamente onerose.

Non pare arbitrario attribuire questo atteggiamento ad una scelta deliberata dei diretti interessati, commercianti o industriali, i quali chiaramente preferiscono soggiacere all'estorsione, pagando la tangente ai mafiosi, per poi trasferirla, come qualunque imposta ordinaria, sul prezzo di vendita delle merci o dei servizi, piuttosto che assumere in proprio — non già individualmente, che si capirebbe, ma neppure come categoria, il che non sembra più giustificabile — la responsabilità di una dignitosa e onorevole resistenza. A ben vedere è in sostanza una maniera non solo di addossare alla collettività il peso del tributo pagato alla mafia, ma anche di riconoscere alle associazioni criminali una capacità impositiva, attribuendo loro una legittimazione che ne favorisce la radicazione nella società.

Una manovra, dunque, doppiamente iniqua, che rende evidenti i guasti del disimpegno in una lotta nella quale, se non si progredisce si arretra; e che trova, peraltro, analogia di valutazioni e di effetti nella politica tradizionalmente adottata dalle imprese nazionali, appaltatrici di opere pubbliche da eseguirsi in sede locale, quando hanno sostanzialmente trasferito sul prezzo dell'appalto l'importo delle tangenti pagate alla mafia (la «tangente Calabria»). Da ciò si può agevolmente dedurre quanto poco il fenomeno sia territorialmente circoscrivibile e, soprattutto, quanto il problema dell'atteggiamento da assumere per contrastarlo travalichi i confini della regione. L'esigenza quindi di un'adeguata politica istituzionale, che guidi alla mobilitazione generale nei confronti dell'invasione mafiosa non ha bisogno di ulteriori perorazioni.

Non v'è dubbio d'altro canto che con il loro parassitismo violento le associazioni criminali — sia pure in forma diversa rispetto al terrorismo, ma non per questo meno temibile, anzi di gran lunga più subdola, perché tendente a deviarne l'azione dalla sua finalità pubblica per farne strumento di sopraffazione — portino un attacco allo Stato e alle sue istituzioni, nessuna delle quali può ritenersi estranea per sua natura alla lotta contro la criminalità associata in nome di una presunta neutralità istituzionale. Neutralità che in effetti si rivela come un'inammissibile «apologia del disimpegno», laddove il disimpegno è certamente il principale supporto del potere della mafia.

D'altra parte è altrettanto certo, sul piano giuridico-formale, che la lotta al crimine organizzato costituisce un principio generale dell'ordinamento dello Stato, conseguente quanto meno alla specifica incriminazione dell'associazione di tipo mafioso, per cui esso vale per tutti, cittadini e istituzioni, indipendentemente dall'oggetto specifico delle rispettive attività. È appena il caso di precisare che, come meglio si dirà in seguito, nessuno chiede al cittadino spedizioni armate, né alle istituzioni crociate anticostituzionali: la lotta alla mafia è affermazione di legalità, che il cittadino compie facendo il suo dovere nel rispetto delle leggi e l'istituzione svolgendo i compiti che rientrano nella sua competenza. Tale affermazione, che può apparire un'ovvia petizione di principio, ha in realtà anche il compito di incominciare a chiarire la fondamentale erroneità di talune convinzioni circolanti anche all'interno delle istituzioni pubbliche e talora delle autorità investigative.

Si pensi a tal proposito all'idea di considerare un utile obiettivo politico quello di circoscrivere il fenomeno criminale, risospingendolo nelle zone, per così dire, «di produzione» nelle aree regionali

di origine; o alla convinzione che possa costituire un possibile rimedio, per così dire automatico, l'eliminazione reciproca dei mafiosi nell'ambito delle faide che scoppiano frequentemente fra di loro.

Il primo è frutto della pervicace volontà, alimentata da tesi politiche di campanile, di ignorare che l'intero paese è in via di avanzata criminalizzazione, anche se le prime a cedere sono le zone in cui, per complesse ragioni storiche e a causa di politiche errate, il tessuto sociale è rimasto più debole.

In questo caso, peraltro, col proporsi l'obiettivo minimo, non si tiene alcun conto della regola d'esperienza, per cui la delinquenza endemica si legittima, cioè si contribuisce a radicarla nella società civile, nel tentativo di circoscriverla senza volerla eliminare. Ma non meno affetto da miopia appare il secondo convincimento non soltanto per l'ovvia considerazione che uno Stato non può rinunciare ad avere una sua politica criminale: ma soprattutto per la precisa ragione che le faide intestine della mafia sono in effetti lotte per la supremazia e, perciò, selettive, veri processi di ristrutturazione e di crescita, e quindi di più esteso dominio, che lasciano i cittadini, una crescente massa di cittadini, in balia del più forte. Infine, non bisognerebbe mai dimenticarlo, la criminalità organizzata, radicata nel Mezzogiorno e in Italia, è un fenomeno che non lascia alternative tra la legittimazione piena e l'eliminazione totale e definitiva.

Qualcosa di specifico resta infine da dire, pur nei limiti di queste note sommarie, a proposito dell'attività politico-amministrativa. La mobilitazione istituzionale, cui si è fatto cenno per uscire dal mero ambito delle esortazioni morali, per trovare una via di praticabilità veramente efficace non può non avere come obiettivo primario l'allontanamento dei mafiosi in quanto tali dalle strutture pubbliche e la privazione degli stessi di qualsiasi influenza, diretta o indiretta, sul potere politico e sull'azione amministrativa. Per conseguire questo obiettivo, da un canto non pare che si possa prescindere dall'adozione di un'adeguata regolamentazione degli appalti (e dei subappalti), con la previsione di una normativa idonea a impedire qualsiasi ingerenza mafiosa nel settore delle opere e delle forniture pubbliche.

Relativamente all'altro versante, l'attenzione dev'essere senz'altro rivolta al funzionamento del sistema elettorale nelle sue varie fasi, dalla formazione delle liste alla propaganda elettorale ed alle operazioni di voto. Per quanto riguarda propaganda e votazioni, appare del tutto insufficiente il solo presidio da parte delle forze armate dei seggi elettorali, con un sistema di sicurezza che si limita alla custodia delle schede e del materiale adoperato per la votazione. Così come

appare del tutto normale e scontato che, accanto ed oltre all'osservanza del divieto di propaganda, in certe forme il giorno prima e nel raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni della votazione, si richieda un deciso e generalizzato intervento delle Forze dell'ordine per tutelare gli elettori dalle pressioni di stampo mafioso.

La presenza di interessi e manovre elettorali di questo tipo, conclamata dalle violenze tipicamente mafiose che sempre più frequentemente esplodono nel periodo delle elezioni, richiede a maggior ragione l'estensione della sorveglianza nel corso dell'intera campagna elettorale al fine di garantire la reale libertà del voto (sventando, prima di tutto, gli espedienti messi in opera dai mafiosi in divieto di soggiorno per partecipare di fatto alla campagna elettorale, realizzando una presenza in loco oltre il tempo strettamente necessario per votare). E sempre che finalmente non si decida di applicare l'incapacità elettorale disposta dall'art. 2 della legge 30 marzo 1967, n. 223 sull'elettorato attivo, fra gli altri, anche per i sottoposti a misura di prevenzione «finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi», cioè sin dal decreto di primo grado che è per legge immediatamente esecutivo, senza attenderne il passaggio in giudicato, che avviene sempre quando gli effetti stessi sono esauriti e l'incapacità non è più attuale. D'altronde, i reati già previsti dalle leggi elettorali non si esauriscono nell'affissione abusiva dei manifesti, ma, al contrario, prevedono dettagliatamente ipotesi di illeciti ben più rilevanti: basta citare l'art. 97 del testo unico delle norme sull'elezione della camera dei deputati, approvato col d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L.3.000 a L. 20.000 (!) chiunque usi violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal farlo.

E venendo alle liste elettorali, occorre ribadire la necessità che tutte le formazioni politiche pongano la più grande attenzione in questa fase preparatoria del procedimento elettorale, esercitando una rigorosa sorveglianza sulla scelta dei candidati. Una delle giustificazioni che normalmente si adducono a chi chiede le ragioni di un mancato intervento preventivo in questo senso, è che non è possibile negare la candidatura ad un aspirante sol perché, ad esempio, è congiunto di un pregiudicato mafioso. Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, in contrario si deve obiettare che l'elettorato attivo non implica un diritto soggettivo proprio all'inserimento nelle liste e che

— come dovrebbe essere ovvio — spetta al partito la facoltà della scelta dei candidati idonei a rappresentarlo nella competizione elettorale: perciò, se tale scelta esclude il parente del mafioso, nessuno può adontarsene o, peggio, gridare alla violazione di un diritto che non esiste, perché non si tratta palesemente di far pesare a taluno responsabilità non proprie, bensì di valutare situazioni oggettive, di costume, di moralità oltre che di rappresentatività nell'interesse del partito e della collettività.

A ben vedere, il punto di vista qui confutato, assai diffuso nella mentalità dei politici locali, appare connesso con un elemento caratterizzante della struttura politica meridionale, quello del notabilato, ossia con una concezione della politica come clientela, fondata sugli uomini anziché sui programmi, sugli interessi di gruppo invece che sulle elaborazioni culturali, in una parola, sui favori invece che sui diritti. La conseguenza, gravissima, è che la vita politica e la consistenza stessa dei partiti si risolvono, o, per meglio dire, si dissolvono, in una cerchia di gruppi d'interesse clientelari legati ciascuno al suo notabile, in concorrenza permanente fra di loro, nei partiti e nelle istituzioni, che vengono occupate e gestite non già nell'interesse generale, ma in quello particolare del gruppo di emanazione. Le elezioni cessano, perciò, di essere un criterio di scelta di selezione di chi e come deve governare le istituzioni nell'interesse pubblico, per divenire un mezzo legale di appropriazione, da parte del notabile e del suo gruppo, di funzioni istituzionali pubbliche da gestire per fini di clientela.

La configurazione strutturale dei rapporti politici, così delineata, si traduce sotto il profilo dinamico in una gestione politico-amministrativa oscillante, alternativamente, tra gli accordi dei notabili, portatori delle esigenze dei gruppi che rappresentano, e il disaccordo paralizzante, in un sistema che non riesce a produrre decisioni positive ed utili perché soffocato dalla rivalità tra notabili e gruppi: al suo interno, infatti, gli aggregati di formazione clientelare si pongono reciprocamente come ostacolo ad ogni attività di buona amministrazione, vanificando gli uni, per ragioni di mera concorrenzialità, le scelte, per buone che siano, fatte dagli altri.

In questo quadro le cosche mafiose si inseriscono agevolmente, nei modi e per le vie già individuati, utilizzando gli spazi largamente aperti nelle strutture clientelari dei gruppi di potere, dando origine a quella deformazione politica che è stata significativamente definita come "partito trasversale" della mafia. Come si vede, la soluzione del problema non è né immediata, né facile, sia perché si tratta di agire su un

sistema incancrenito ormai da quasi mezzo secolo, nel quale la mafia trova un innesto determinante per influire sulle scelte di fondo e consolidare le sue radici nella società; sia perché la politica determina e condiziona fortemente l'azione amministrativa, al punto che non se ne differenzia: e di questo si deve tener conto quando ci si interroga sui motivi del ritardo nell'adozione e, comunque, sulle prospettive di pratica attuazione di una normativa regolatrice degli appalti.

Il compito spetta naturalmente ai partiti. Ma l'impulso non può comprensibilmente venire dalle articolazioni periferiche, troppo coinvolte nel sistema politico locale e troppo costrette dalle resistenze di una mentalità arretrata ed anche dalle pressioni mafiose per avviare efficacemente un processo critico, di autodepurazione. L'avvio si richiede alle centrali dei partiti, da dove deve partire in primo luogo un intervento riformatore, che imponga al livello locale l'eliminazione di ogni forma di collegamento e di compromissione con elementi inquinanti e risollevi i rapporti e l'azione politica a livelli di correttezza e di validità culturale, soprattutto mediante un'azione incisiva sulla scelta dei candidati alle rappresentanze istituzionali.

Al momento non pare che qualche debole tentativo, operato in questa direzione, abbia avuto risultati apprezzabili; anzi, stando alle apparenze, l'influenza si è piuttosto rivolta in senso contrario. Eppure bisogna che si affermi ai più alti livelli il convincimento della necessità della rinuncia ai consensi inquinati e ci si persuada che questi non perdono il peccato di origine e la capacità di condizionamento sol perché vengono gestiti a Roma e non a Reggio Calabria.

4. *Mafia e magistratura.*

La conferma, proveniente dall'individuazione del quadro e della strategia della lotta al crimine organizzato, che tutte le istituzioni — ciascuna nell'ambito delle sue competenze — sono tenute a concorrervi perché l'azione amministrativa da ciascuna specificamente esplicata non venga distratta dai fini pubblici suoi propri in favore del parassitismo mafioso, non toglie nulla al maggior impegno richiesto a quelle che sono preposte direttamente alla lotta contro la criminalità.

Come si sa, l'ordinamento, finalmente rinnovato dopo anni di gestazione con norme specialmente dettate per fronteggiare il fenomeno della criminalità associata, contempla una serie di istituti che costituiscono un sistema unitario, articolato in strumenti preventivi e repressivi. All'intervento repressivo si è provveduto con l'istituzio-

ne del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), reato associativo introdotto per l'incriminazione delle associazioni di tipo mafioso e camorristico, come la 'ndrangheta calabrese, delineandone nella fattispecie normativa le caratteristiche essenziali ed operative, di struttura e di metodo.

Le finalità della prevenzione si attuano, invece, mediante l'applicazione di misure di carattere personale e patrimoniale, le une con la funzione di sottoporre alla sorveglianza speciale della P.s., gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, sottoponendoli a controlli e restrizioni della libertà di circolazione, fino all'interdizione e al soggiorno in determinati comuni; e le altre orientate al sequestro ed alla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati.

Ne risulta un ventaglio di strumenti di intervento, razionalmente ordinato in modo da corrispondere alle varie situazioni che si prospettano in concreto, in rapporto alle esigenze di difesa della società: le misure di prevenzione personale si applicano a coloro che sono raggiunti da indizi di affiliazione alla criminalità organizzata, ed hanno lo scopo di prevenire la realizzazione di reati restringendo loro la possibilità di azione fino al punto da allontanarli coattivamente della loro zona di operazione; le misure di prevenzione patrimoniale rispondono alla finalità di privare gli indiziati di mafia dei proventi della loro attività delittuosa, sottoponendo i beni di ingiustificata provenienza, appartenenti a loro e ai loro familiari o prestanome, a sequestro e poi a confisca: il reato associativo ha funzione repressiva e porta all'incriminazione di coloro che si associano al fine di utilizzare la forza di intimidazione derivante dalla loro associazione e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti o per conseguire il controllo di attività economiche o appalti o servizi pubblici o, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

Una volta posto il sistema degli strumenti di intervento, il problema è di metterli in esecuzione, facendoli funzionare contemporaneamente e costantemente, sottoponendo la malavita associata al controllo generalizzato che la legge tende a realizzare. È stato questo, sin qui, il punto debole che ha, in pratica, vanificato gli aspetti utili del sistema normativo, verosimilmente come conseguenza dei modi e dei tempi della sua realizzazione. Detto sistema risulta, infatti, da corpi normativi introdotti successivamente nel tempo, con ritardi ingiustificabili, al di fuori di qualsiasi programmazione, da ultimo a seguito di eventi delittuosi di straordinaria gravità perpetrati da un'offensiva mafiosa senza precedenti. L'introduzione dei vari complessi

normativi, dei quali è composto, si è peraltro succeduta dopo il fallimento, del resto spiegabile, delle esperienze precedenti — le misure di prevenzione, in seguito agli insuccessi dei processi penali, fondati sul reato generico di associazione per delinquere — sicché esso si è perfezionato nella consistenza attuale solo a distanza di circa venti anni dal primo provvedimento (la L. 31 maggio 1965 n. 575 recante disposizioni contro la mafia), che ha esteso ai mafiosi le misure di prevenzione di carattere personale, già previste dalla L. 27 dicembre 1956 n. 1423 per le persone pericolose per la pubblica moralità.

E poiché l'applicazione della varietà degli strumenti non si improvvisa, perché la legalità dell'intero sistema esige la preventiva verifica dei presupposti normativi per ogni tipo di intervento, risulta imprescindibile la creazione di un impianto investigativo adeguato, che con struttura ordinaria e funzionamento costante (e, quindi, senza far ricorso ai servizi segreti), tenga sotto controllo la criminalità continuamente, e non solo dopo la commissione di delitti, seguendone l'evoluzione e le modifiche organizzative con azione coordinata su tutto il territorio nazionale.

L'attività investigativa assume in tal modo funzione preliminare e preparatoria di ogni tipo di intervento in rapporto alle esigenze concrete che lo richiedono e garantisce l'efficienza dell'intero sistema, e cioè, che ogni strumento sia disponibile e operativo secondo le sue caratteristiche e la sua potenzialità. Ad esempio, la prevenzione personale è lo strumento ordinario di intervento perché serve per impedire sul nascere — all'atto della manifestazione di elementi puramente indiziari, che l'attività investigativa dev'essere costantemente pronta a cogliere — i tentativi di costituire forme associative di stampo mafioso; lo stesso è a dire per le misure patrimoniali, per il loro obiettivo di privare i mafiosi dei proventi delle loro attività delinquenziali. Quando vi siano le prove della costituzione dell'associazione (o del tentativo di costituirla) e della sua conformazione strutturale, si interviene instaurando il processo penale per la persecuzione del reato associativo.

E poiché questo può essere perseguito anche prima e indipendentemente dalla commissione dei reati che ne costituiscono lo scopo, le misure e il reato associativo costituiscono un unico sistema preventivo, che se fosse possibile rendere effettivamente operante in via ordinaria e con la necessaria coordinazione, grazie al supporto del sistema investigativo, potrebbe anche rivelarsi risolutivo nella lotta al crimine organizzato.

Nel sistema ogni mezzo d'intervento dev'essere applicato secon-

do la funzionalità che gli è propria in relazione alle circostanze che la situazione concreta richiede. Così, ad esempio, le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono un rimedio efficace per l'effetto dissuasivo, derivante dall'incidenza sulle accumulazioni patrimoniali illegittime, e perciò costituiscono uno strumento operativo ordinario di controllo, senza pregiudizio, ed anzi a sostegno sia degli altri strumenti preventivi già visti, sia delle altre forme specifiche, benché atipiche, di prevenzione dei delitti, che perseguono direttamente lo scopo di impedire che siano poste in essere le singole condotte criminose, come i sequestri di persone e i danneggiamenti a scopo estorsivo. Le misure di prevenzione personale, d'altro canto, consentono l'applicazione del divieto di soggiorno in uno o più comuni, per cui offrono la possibilità di intervenire efficacemente laddove le circostanze richiedono l'immediato allontanamento dell'indiziato dal quadro delle operazioni delittuose, come nel caso delle faide che sempre più spesso esplodono tra le cosche, quando il numero e la frequenza degli omicidi non permettono lo svolgimento di indagini adeguate ed esigono un intervento risolutivo, anche a tutela dell'ordine pubblico, per la cessazione degli scontri armati nel pieno centro delle città.

Quando si parla di impianto investigativo il pensiero corre naturalmente all'esperienza del pool antimafia dell'Ufficio Istruzione e della Procura della Repubblica di Palermo: un'esperienza fondamentale, che ha creato un precedente estremamente significativo nell'organizzazione e nella prassi efficiente degli uffici giudiziari. Un successo per di più ottenuto nella lotta alla più pericolosa forma di criminalità e nell'ambito operativo tradizionalmente più debole: quello delle indagini e della raccolta delle prove, ponendo le basi per l'instaurazione del più importante processo alle cosche mafiose. Ferma restando questa esigenza e l'auspicio della riforma, la riflessione sull'impianto investigativo si sposta sul piano del processo, in riferimento soprattutto alla regolamentazione dettata dal nuovo codice. Nel trasformare il rito in senso accusatorio, esso modifica infatti in modo essenziale il rapporto tra Polizia giudiziaria e Pubblico ministero, configurando la competenza congiunta dei due organi nella fase delle indagini e coordinandone stabilmente l'azione. Grazie a questa nuova disciplina, la struttura investigativa unitaria, costituita dal rapporto fisso tra i due organi, trova la sua realizzazione nella funzione processuale e ne viene, quindi, generalizzata, con capacità operativa ordinaria e costante.

E poiché un codice non è solo un insieme di norme, ma anche un complesso di istituti, la soluzione, ottenuta in base a una norma-

tiva moderna e coerente, deve avere attuazione concreta, trasferendosi sul piano dell'apparato organizzativo.

L'argomento introduce perciò al problema delle strutture dell'amministrazione della Giustizia, la cui deficienza cronica denuncia in termini clamorosi la mancanza di una politica adeguata in un settore chiave dell'organizzazione dello Stato, il quale stanziava per esso, significativamente, solo lo 0,70% delle risorse in bilancio.

Parlando di strutture ci si riferisce, com'è ovvio, a dispositivi materiali e anche alle risorse personali, che hanno, com'è noto, la maggiore importanza. Basti pensare all'insufficienza del numero dei magistrati del Pubblico ministero in seguito alla modificazione delle funzioni operata dalle nuove norme procedurali. In vista di queste, infatti, la partecipazione del P.m. alla fase delle indagini preliminari resta sacrificata gravemente giacché viene meno la formazione di quel rapporto tra P.m. e Polizia giudiziaria che rappresenta il principio organizzativo motore del nuovo codice. Questo resta perciò seriamente menomato nella sua concreta attuazione, al punto che per questo aspetto è come se non fosse ancora vigente, perché le indagini vengono a tutt'oggi delegate alla Procura generale com'era la regola secondo la normativa abrogata.

Non si può non riflettere sul fatto che la soluzione — benché giustificata come la sola compatibile con la prerogativa dell'inamovibilità del giudice — ha finito per addossare alla parte più giovane della magistratura, i nuovi arrivati con alle spalle solo dodici mesi di tirocinio (di cui solo tre dedicati all'addestramento specifico), il peso di una situazione assai difficile: resa tale non solo dall'inserimento brusco in zone nelle quali la patologia sociale ha assunto storicamente consistenza endemica, ma per di più in quella struttura cronicamente insufficiente, incancrenita da decenni di malfunzionamento, che è l'ufficio giudiziario, soprattutto meridionale. Con l'ulteriore aggravante che il numero è tale (nei Tribunali di Locri e di Palmi, tralasciando i capi degli uffici, tutti i magistrati in servizio sono uditori) da alterare totalmente il rapporto tra anziani e giovani, fisiologicamente necessario per realizzare lo scambio di esperienze che assicura la qualificazione dell'operatore giudiziario ed il buon funzionamento dell'Ufficio.

In relazione alla questione del processo, d'altro canto, è necessario richiamare un altro problema assolutamente rilevante: quello della ricerca e della valutazione delle prove, che, soprattutto nei confronti dei delitti di mafia, costituiscono ormai tradizionalmente il punto debole dell'accertamento processuale.

La condotta del delinquente isolato e, in specie, dell'autore di un reato d'impeto, non suscita sotto questo aspetto particolari problemi, anche perché il soggetto agente non ha forza di intimidazione e non gode, quindi, del vantaggio dell'omertà. Per i criminali organizzati il discorso è diverso, perché l'organizzazione associativa, trasferendosi nei delitti programmati, ne rende assai difficile la prova.

Certo, anche della costituzione dell'associazione mafiosa e della sua attività delinquenziale è possibile acquisire la prova diretta, considerando il contributo dei cosiddetti "pentiti", l'apporto dei quali è stato sicuramente determinante, e potrebbe continuare ad esserlo — malgrado i forti contrasti e le opposizioni interessate che ne hanno limitato l'esperienza non appena sono state attinte le diffuse zone di connivenza nella classe media e, in particolare, il rapporto politico — a condizione che si assicurino garanzie ordinamentali severissime e che si affermi il principio che la lotta alla mafia non può essere oggetto di competizione tra le forze politiche, ma deve trovarle coerentemente concordi nel recidere qualsiasi legame con le associazioni malavitose.

L'incidenza nella casistica, dovuta al fatto che nei delitti che commettono i delinquenti mafiosi lasciano solo tracce di natura organizzativa, dev'essere del resto posta in rapporto col carattere fisiologico dell'indizio nel sistema delle prove, carattere che lo rende naturalmente insopprimibile nell'ambito del procedimento razionale di attribuzione di un fatto a un soggetto. Si possono porre, naturalmente, limitazioni — presenti sia nel codice abrogato che in quello vigente — esigendo che per l'effetto di prova gli indizi siano una pluralità, che siano certi nel loro effettivo accadimento e coerenti nel contenuto rispetto alla decisione e che presentino piena concordanza fra di loro nella visione generale della causa.

La gestione del processo indiziario non è certo facile, anzi è estremamente impegnativa proprio in questo campo e richiede, oltre alla preparazione giuridica, acume nella selezione dei fatti e nella valutazione di essi, guidati da coscienza critica e sensibilità culturale.

Il principio culturale che ne viene affermato è che la lotta alla mafia è lotta di legalità e per la legalità, volta alla restaurazione effettiva dell'ordinamento violato e, quindi, giustizia vera e operante nell'interesse dei singoli e della collettività, e non esercitazione di logica astratta ed imbellè, che svuota il processo di ogni funzionalità, né pura e semplice persecuzione di un risultato utile, da conseguire con ogni mezzo, che indebolisce per altro verso il processo stesso, risultando inutilmente demolitrice e alla fine autolesiva.

Tali riflessioni, tuttavia, si esauriscono nella sfera dei principi. Nella realtà di fatto esse devono fare i conti con lo stato delle istituzioni giudiziarie. La struttura investigativa non è oggi certamente adeguata al compito di tenere sotto controllo le associazioni ed i criminali associati nello sviluppo delle loro attività delinquenziali: la mancanza di informazioni specifiche pregiudica il funzionamento del sistema di prevenzione, che risulta perciò discontinuo e di scarsa efficacia. E d'altra parte, le carenze dell'intervento preventivo e il difetto di un complesso informativo organico e aggiornato influiscono negativamente sull'attività tipica della polizia giudiziaria, diretta alla repressione dei delitti di mafia con l'individuazione dei colpevoli, che risulta impari rispetto alla mole, alla diversità delle indagini da svolgere quando gli omicidi delle faide tra le cosche diventano centinaia: il sistema insegue i delitti invece di prevenirli e questo lo rende costantemente perdente.

Per quanto riguarda il processo penale, e non solo quello con prova in tutto o in parte indiziaria, i risultati assolutamente insoddisfacenti sono sotto gli occhi di tutti.

Si ripercuote negativamente anche su questo piano, cioè sull'assicurazione e sulla qualità delle prove, la mancanza di un'azione investigativa seria e coordinata. Inoltre l'assenza di un orientamento giurisprudenziale unitario e l'applicazione, di fatto prevalente in materia di individuazione e valutazione degli indizi, della prima delle metodologie sopra esaminate, rende il processo strutturalmente inidoneo — una volta liquidato apoditticamente anche nella valutazione giudiziale l'apporto probatorio dei «pentiti» — ad attingere un fenomeno delinquenziale che si manifesta in pratica esclusivamente con indizi.

D'altra parte la cultura mafiosa non a caso propugna un modello di giudice corrispondente a quel tipo di metodologia valutativa, identificandone l'imparzialità nell'astrattezza delle decisioni rispetto ai connotati specifici del fenomeno criminale. Sulla base di questa operazione intellettuale, palesemente di parte, si avviano contestazioni illegittime e strumentali, consistenti nell'utilizzazione impropria dello strumento processuale della ricasazione, che mirano in concreto alla delegittimazione del giudice, peraltro in contrasto col principio costituzionale dell'intangibilità del giudice naturale.

Come si vede, tanto fondamentale è il ruolo dell'istituzione giudiziaria, quanto grande la responsabilità della magistratura, anche come classe di intellettuali con competenze istituzionali. Non meno essenziale, tuttavia, è il ruolo dell'avvocatura, per la funzione difensi-

va, coordinata con quella del pubblico ministero e del giudice, svolta dall'avvocato nel processo penale.

Appare evidente l'interesse generale a che tale attività di difesa e lo stesso difensore che la esercita siano assolutamente liberi da qualsiasi forma di condizionamento, nel rispetto delle regole deontologiche vigenti. Mentre altrettanto evidenti sono i tentativi di strumentalizzazione di questa attività (e della stessa classe forense, che ha già avuto non poche vittime nel contesto) da parte di un contropotere criminale che tende a trasformare il processo in un campo di scontro per la neutralizzazione della funzione giurisdizionale.

Si avverte, anche per la professione dell'avvocato, l'esigenza di una deontologia nuova, prodotto della riflessione intellettuale della stessa classe forense, fondata sulla riaffermazione dei valori professionali, così trovando l'indefettibile raccordo tra il carattere pubblico della funzione difensiva nel processo penale e l'interesse pubblico alla celebrazione del processo.

Attualmente le interpretazioni deontologiche si muovono tra i due opposti estremi: quello della qualificazione del difensore come "collaboratore della giustizia", di fatto accantonata da tempo nella pratica e nella teoria — benché mai ripudiata ufficialmente — in quanto ritenuta, forse con radicalismo eccessivo, contrastante con l'indipendenza della funzione difensiva, e quello dell'affermazione della libertà assoluta della difesa, fino al limite della commissione del reato di favoreggiamento personale dell'imputato.

Dei due estremi, il primo, pur non potendo dirsi del tutto superato, non è ormai più attuale, mentre l'altro appare di ampiezza palesemente eccessiva anche rispetto alla moderna disciplina del nuovo codice, che infatti impone al difensore doveri di lealtà e probità che riducono sensibilmente e in positivo il confine rappresentato dall'illecito penale.

5. Tutela e presidio.

Le osservazioni sin qui svolte, seppure lacunose e non certo esauritive, valgono forse a dare un'idea della complessità e della totalità dell'impegno che esige una lotta combattuta nella società, come tale necessariamente coinvolgente tutte le sue componenti, individuali e istituzionali.

Resta da dire che una mobilitazione generale, come quella richiesta, non può ignorare la situazione di base, costituita dall'insicurezza

diffusa, costantemente denunciata a tutti i livelli e resa palese dai ricorrenti, gravissimi avvenimenti riportati dalla cronaca, di fronte alle intimidazioni e alle aggressioni dei mafiosi.

Il problema della tutela riguarda sicuramente e in primo luogo i magistrati per motivi di strategia della lotta, per l'interesse dello Stato alla libertà del giudizio e alla funzionalità del processo.

Dev'essere ancora una volta respinto il concetto — la cui negatività si manifesta in ogni direzione — che vede nella famosa "terzietà" del giudice la base della sua sicurezza. Con questa affermazione, infatti, non solo si propaga un modello inammissibile di «neutralità» del giudice, ma si addossa al singolo magistrato il problema di gestire personalmente, in piena solitudine, la sua sicurezza personale, peraltro con diretto riferimento — e perciò con condizionamento grave — alla sua attività istituzionale.

Pertanto, nell'interesse primario dello Stato, è necessario che qualsiasi magistrato tratti processi di criminalità organizzata di una qualche rilevanza e di rischio corrispondente sia invitato dalle autorità competenti a sottoporsi a misure di tutela efficaci, con lui concordate nelle modalità esecutive concrete.

Tuttavia, è incontestabile che il problema della sicurezza si pone in modo potenzialmente altrettanto grave per tutti i cittadini, anche se non sono magistrati e se non esercitano pubbliche funzioni. Né si tratta di un problema puramente individuale (che comunque avrebbe meritato la più ampia considerazione), bensì, anche in questo caso, di una questione rilevante sotto il profilo strategico, perché rimuove un ostacolo reale alla collaborazione del cittadino, senza la quale la lotta alla mafia non ha grandi probabilità d'esser vinta.

È questo, infatti, l'unico modo con cui in concreto lo Stato può acquistare la fiducia del cittadino: strappandolo alla soggezione mafiosa e stroncando contemporaneamente le connivenze che si stabiliscono nella società perché il mafioso appare il più forte. La collaborazione del cittadino e l'isolamento del mafioso nella società sono, dunque, l'obiettivo da perseguire per porre le basi di una lotta efficace. Il metodo non può che essere quello di contrastare specificamente con i mezzi opportuni, che non è qui il luogo di discutere ma che riguardano il modo di far polizia, la massa consistente di intimidazioni che quotidianamente viene riversata sul cittadino dai mafiosi e la possibilità concreta che questi hanno di darvi seguito con danneggiamenti e aggressioni. Senza questa capacità di azione specifica ogni intervento sarà praticamente inutile, indipendentemente dall'invio dei militari o di contingenti di carabinieri e poliziotti ancora più nu-

merosi di quelli che già ci sono. Il controllo del territorio può essere conteso alla mafia non con un presidio materiale, ma con un contrasto di attività, superando i mafiosi in intelligenza e organizzazione. La lotta è di preminente rilievo e non ci si può permettere di perderla, perché ne va realmente dell'unità nazionale.

Il richiamo non è improprio, perché la lotta alla mafia è obiettivamente connessa con l'emancipazione dei cittadini meridionali, che perciò devono sentirla e combatterla, da soggetti, per essere finalmente, come si diceva, i protagonisti della loro storia.